



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019
N.RF209

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	OPZIONE IRAP DA BILANCIO PER IL TRIENNIO 2019 - 2021
RIFERIMENTI	ART. 5 E 5-BIS, D.LGS. N. 446/97
CIRCOLARE DEL	21/11/2019

Sintesi: entro il prossimo 2/12/2019 i soggetti Irpef in contabilità ordinaria:

- possono optare per il triennio 2019-2021
- per la determinazione della base imponibile IRAP con il criterio contabile.

I soggetti che:

- hanno già esercitato l'opzione in precedenti periodi d'imposta: non sono tenuti ad alcun adempimento se intendono proseguire ad applicare tale criterio (al contrario, devono comunicare l'eventuale revoca)
- si sono costituiti nel 2019: optano inviando telematicamente l'apposito modello entro il 2/12/2019.

Entro il prossimo **2/12/2019** (termine di presentazione del Mod. IRAP 2019):

- **società di persone** (snc/sas) e **ditte individuali**, in **contabilità ordinaria** (per obbligo o opzione)
- possono determinare la base imponibile IRAP optando per l'adozione:
 - ✓ in luogo del criterio **a valori "fiscali"** (art. 5-bis, D.lgs. 446/1997)
 - ✓ per il criterio **a valori di "bilancio"** (art. 5, D.lgs. 446/1997).

DETERMINAZIONE DELL'IRAP CON IL METODO DI BILANCIO

Il criterio della determinazione dell'Irap a valori di bilancio, propria delle società di capitali, fa riferimento ai valori contabili risultanti dal bilancio.

PROVENTI E ONERI RILEVANTI

Per le società di capitali, nella determinazione della base imponibile IRAP, assumono rilievo le seguenti voci:

COMPONENTI POSITIVI		COMPONENTI NEGATIVI	
Voce	Descrizione	Voce	Descrizione
A.1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	B.6	costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
A.2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	B.7	costi per servizi
A.3	variazioni di lavori in corso su ordinazione	B.8	costi per godimento beni di terzi
A.4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	B.10 a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali
A.5	altri ricavi e proventi, con separata indicazione di contributi in c/esercizio	B.10 b)	ammortamento immobilizzazioni materiali
		B.11	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
		B.14	Oneri diversi di gestione (escl. perdite su crediti)

INERENZA

L'imputazione delle spese a bilancio prevede che le stesse seguano il **principio di inerenza** (ex art. 5 D.lgs. 446/97). In merito, l'Agenzia ha chiarito che (CM 39/2009):

- ➔ il **principio di inerenza** ai fini IRAP **"è quello civilistico"** e pertanto:
 - i componenti positivi/negativi sono individuati sulla base della corretta imputazione a Conto economico (c.d. *"principio di derivazione"*)
 - un costo non può essere stanziato in bilancio (e così dedotto ai fini Irap) se attiene alla sfera personale dei soci o dell'imprenditore.



Nota: in presenza di incertezza circa la valutazione sull'inerenza di alcuni componenti negativi il contribuente può dedurre "importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito. In tal caso, infatti, il requisito di inerenza può ritenersi sicuramente esistente" (CM 36/2009).

- con riferimento ai **costi per i quali il TUIR prevede una parziale inerenza** (spese telefoniche, spese relative ai veicoli a motore, spese di rappresentanza, ecc.), se esse:
- sono interamente inerenti all'attività: è ammesso **dedurre interamente tali costi ai fini Irap** (per tale imposta non sono applicabili le presunzioni disposte ai fini dei redditi)
 - sono parzialmente inerenti: l'impresa **può evitare di calcolare la quota inerente** adottando le stesse percentuali di deducibilità valide ai fini dei redditi (evitando in tal modo che i verificatori vadano ad indagare la quota effettiva – C.M. 36/2009).

COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DEL CRITERIO DA ADOTTARE

La scelta del criterio (fiscale o da bilancio) da adottare può essere influenzata dalle componenti negative per le quali a fronte di un'integrale rilevanza civilistica è prevista una parziale deducibilità.

COSTI DEDUCIBILI NEL CRITERIO DI BILANCIO	
✓ Ammortamento/spese riferite alle autovetture	Deducibili
✓ Spese telefoniche	
✓ Spese di rappresentanza	
✓ Manutenzione/riparazione eccedenti il 5%	
✓ Oneri diversi di gestione (voce B.14 di C.E.)	Deducibili
✓ Canoni di leasing	Deducibili (a prescindere dalla durata del contratto ex art. 102 del TUIR)
✓ Ricavi/costi relativi agli immobili-patrimonio	Rilevano in base a quanto imputato a C.E.
✓ Plusvalenze/minusvalenze	Rilevano al 100% (a prescindere dall'eventuale rateazione fiscale)

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Il trattamento delle plus/minusvalenze è differenziato come segue:

PLUS/MINUS	RILEVANZA AI FINI IRAP
DA CESSIONE BENI STRUMENTALI	Risultano " pienamente rilevanti " ai fini IRAP (cioè tassabili e deducibili). Sono, invece, irrilevanti (non tassabili/indeducibili Irap) le plus/minusvalenze che emergono in sede di valutazione civilistica dei beni strumentali
DA CESSIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO	Risultano " rilevanti " ai fini IRAP (cioè tassabili e deducibili). Si tratta degli immobili ad uso abitativo che, ai fini reddituali, sono disciplinati dall'art. 90 TUIR
DA CESSIONE D'AZIENDA	Sono irrilevanti ai fini IRAP (la cessione d'azienda genera sempre componenti straordinarie che non concorrono ex lege alla base imponibile IRAP)

AMMORTAMENTI

Con riferimento agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali:

- **in generale**: non si applicano le variazioni fiscali (autovetture, telefonini, ecc.)
- **avviamento e marchi**: l'**ammortamento è deducibile** secondo la norma fiscale; in pratica, ai fini IRAP, per tutte le imprese, il periodo minimo di ammortamento fiscale di marchi e avviamento è pari a 18 anni (corrispondente ad un'aliquota massima di ammortamento del 5,56%), indipendentemente dalla quota di ammortamento effettivamente stanziata a Conto economico.



SVALUTAZIONI/RIVALUTAZIONI: posto che la voce B.10.c del CE non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP, le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono **irrilevanti ai fini IRAP**. Specularmente, risultano irrilevanti gli eventuali successivi ripristini di valore

COSTI PER IL PERSONALE

Anche nel metodo da bilancio rimane **l'indeducibilità** assoluta:

- dei costi del personale dipendente e assimilato (co.co.co., inclusi amministratori)
- degli utili spettanti agli associati in partecipazione.

✓ personale dipendente e assimilato (anche se indicati in voci diverse dalla B.9)	INDEDUCIBILI
✓ collaborazioni a progetto, occasionali ed amministratori	
✓ utili spettanti agli associati in partecipazione	
Acquisto di beni/servizi destinati alla generalità/categorie di dipendenti e collaboratori	DEDUCIBILI (*)
(*) nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività e non costituiscono retribuzione per il dipendente	

Beni e servizi destinati ai dipendenti: continuano ad essere deducibili purché (C.M. 27/2009):

- costituiscono spese funzionali all'attività di impresa
- non assumono natura retributiva per il dipendente.

COSTO	DATORE DI LAVORO	DIPEND./CO.CO.CO.
Beni / Servizi per la generalità dei dipendenti:	DEDUCIBILI (B.7)	NESSUN BENEFIT
Viaggio, vitto e alloggio in trasferta (<u>documentate</u>)		
Mensa (aziendale, interaziendale o "esterna")		
Indumenti da lavoro		
Aggiornamento professionale		
Servizi di trasporto collettivo		

Altre componenti	DATORE DI LAVORO	DIPEND./CO.CO.CO.
Indennità di trasferta (<u>forfettaria</u>)	DEDUCIBILI (B.9)	TASSAZIONE
Altre indennità (mancato preavviso, indennità di rischio, ecc.)		

CANONI DI LEASING

I canoni di leasing sono deducibili per l'ammontare stanziato a C.E., ad eccezione della quota di interessi passivi ad essi relativa, desunta dal contratto.

Quota interessi indeducibili: può essere determinato, in alternativa (CM 19/2009 e CM 17/2013):

- in base alle risultanze del contratto (tale metodo di calcolo è obbligatorio per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali);
- secondo il DM 24/04/98;

$$\text{Costo competenza} = (\text{costo società concedente} \times \frac{\text{n. gg periodo d'imposta}}{\text{n. gg contratto leasing}})$$

LEASING FABBRICATI STRUMENTALI: nei leasing immobiliari, oltre alla relativa quota di interessi, va considerata indeducibile anche la quota di canone riferibile al terreno pertinenziale (CM 38/2010).

COMPONENTI IRRILEVANTI

Per espressa previsione di legge, sono **irrilevanti** a prescindere dal criterio adottato:

COSTI NON DEDUCIBILI	RICAVI NON IMPONIBILI
▪ personale dipendente (esclusi spese per apprendisti e INAIL)	Proventi finanziari
▪ collaborazioni continuative (incl. amministratori) e/o occasionali	
▪ compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere	
▪ utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	
▪ accantonamenti e svalutazioni	
▪ interessi passivi (inclusi quelli impliciti nei canoni di leasing)	
▪ perdite su crediti	
▪ IMU	

La **soppressione dell'area straordinaria** dal C.E. ha comportato conseguente rilevanti con riguardo a:

- rilevazione in bilancio degli **utili/perdite relativi a operazioni straordinarie**, e
- delle **altre componenti**, quali le sopravvenienze, che devono essere riallocate nelle altre voci del conto economico.

Con riguardo agli **utili/perdite derivanti dalla dismissione di cespiti o di rami d'azienda**, la suddetta eliminazione comporta l'obbligo di rilevazione di tali componenti rispettivamente nelle voci A5) "Altri ricavi" e B14) "Oneri diversi di gestione".



Nota: tuttavia, il **D.L. 244/2016**, per effetto di una modifica apportata all'art. 5 del D.lgs. 446/1997, ha **escluso** dalla base imponibile Irap i **componenti positivi e negativi di natura straordinaria** derivanti da **trasferimenti di azienda o di rami di azienda** così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

La **stessa classificazione** è prevista per le **plusvalenze e minusvalenze** derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie. La **classificazione di altre componenti**, che prima trovavano allocazione nell'area straordinaria, avviene in base allo loro **natura**.

In particolare, si evidenziano i seguenti **eventi di natura straordinaria**:

- oneri di ristrutturazioni aziendali;
- plusvalenze/minusvalenze da svalutazioni/rivalutazioni;
- furti e ammanchi di beni;
- perdite o danneggiamenti di beni;
- oneri da cause e controversie non pertinenti alla normale gestione dell'impresa.

Dal punto di vista dei ricavi, la suddetta eliminazione ha comportato una modifica della distinzione tra attività caratteristica e accessoria, quest'ultima **non ammessa per i costi** in quanto sono classificabili per natura.

VOCE	DESCRIZIONE	GESTIONE
A1	Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	CARATTERISTICA
A5	Altri ricavi e proventi	ACCESSORIA

Irap a valori di bilancio: per i soggetti che determinano la base imponibile ex art. 5 Dlgs 466/97:

- l'incidenza sulla determinazione della base imponibile Irap derivante dalla "riclassificazione" delle voci di C.E. nell'area ordinaria
- va effettuato tenendo conto del **principio di correlazione** (art. 5 c. 4 D.lgs. 446/1997), secondo il quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle ordinarie concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.



Nota: il principio, secondo l'Agenzia, giunge ad attrarre nella base imponibile Irap:

- oltre alle rettifiche contabili correlate a operazioni effettuate in esercizi precedenti (sopravvenienze/insussistenze)
- anche quelle di natura prettamente straordinaria iscritte nel medesimo esercizio in sostituzione di costi/ricavi (RM 251/2007 – indennizzo assicurativo a seguito di alluvione – ed RM 294/2007 – componenti reddituali collegate ad un evento dannoso).

Pertanto:

- ➔ l'**eliminazione** dell'area straordinaria riduce gli **effetti** da essa derivanti in relazione all'interpretazione estensiva del principio di **correlazione**;
- ➔ vi possono essere **componenti reddituali** che, in **assenza di correlazione** a componenti ordinarie di esercizi precedenti o successivi, possono avere **rilevanza** ai fini **Irap** essendo confluite nell'area ordinaria;
- ➔ la **revisione dei principi OIC** per effetto dell'imputazione di alcune voci dell'ex area straordinaria nell'area finanziaria, comporta comunque l'esclusione dalla base imponibile Irap di voci aventi **carattere finanziario** (per esempio le componenti derivanti dalla ristrutturazione del debito).



Nota: in ogni caso, concorrono a formare il valore della produzione (art. 2, DPR 195/99) i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore.

Inoltre, le seguenti componenti possono avere una **diversa classificazione/collocazione** in quanto fanno riferimento a **beni di varia tipologia**:

- ✓ svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni, titoli, magazzino, ecc.;
- ✓ furti e ammanchi tipologia di disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari;
- ✓ perdite e danneggiamenti
- ✓ oneri da cause e controversie;
- ✓ indennità varie per rotture contratti.

ESEMPIO: si propone la comparazione tra le due basi imponibili a seconda del criterio adottato:

BIL.	COSTI BILANCIO	IMPORTI	ART. 5-BIS			ART. 5	
			%	DEDUCIBILI	INDEDUCIBILI	%	DEDUCIBILI
B6	Materiale di consumo	€ 30	100%	€ 30	€ 0	100%	€ 30
B6	Cancelleria	€ 20	100%	€ 20	€ 0	100%	€ 20
B7	Luce e forza motrice	€ 800	100%	€ 800	€ 0	100%	€ 800
B7	Spese telefoniche	€ 250	80%	€ 200	€ 50	100%	€ 250
B7	Spese di pulizia	€ 200	100%	€ 200	€ 0	100%	€ 200
B7	Manutenzione automezzi	€ 800	20%	€ 160	€ 640	100%	€ 800
B7	Prestazioni professionali	€ 8.000	100%	€ 8.000	€ 0	100%	€ 8.000
B7	Assicurazione automezzi	€ 1.000	20%	€ 200	€ 800	100%	€ 1.000
B10	Ammortamento automezzi	€ 2.000	20%	€ 400	€ 1.600	100%	€ 2.000
B10	Ammortamento mobili	€ 100	100%	€ 100	€ 0	100%	€ 100
B14	Imposta di registro	€ 200	0%	€ 0	€ 200	100%	€ 200
B14	Imposta di bollo	€ 50	0%	€ 0	€ 50	100%	€ 50
B14	Diritto annuale CCIAA	€ 100	0%	€ 0	€ 100	100%	€ 100
TOTALE		€ 13.550		€ 10.110	€ 3.440		€ 13.550

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021

L'opzione per il c.d. metodo di bilancio:

- **è irrevocabile** per 3 periodi d'imposta
- in generale, va **comunicata** nella **dichiarazione IRAP** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (modifica disposta dal D.lgs. 175/2014).

Al termine dei 3 anni:

- a) l'opzione **si rinnova in maniera automatica** per **altri 3 anni** (vincolanti)
- b) **salvo** che l'impresa eserciti la **revoca**, tornando a determinare il valore della produzione netta secondo i "valori fiscali"; anche in questo caso, tale scelta è **irrevocabile per i 3 periodi successivi**, rimanendo anch'essa tacitamente rinnovabile nel seguito.

Sez. VII Opzioni	IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca

COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP

SEZIONE IV

IRAP
(art. 5-bis, comma 2,
D.Lgs. n. 446/97)

CR11

Opzione



MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE – REMISSIONE IN BONIS

L'omessa comunicazione dell'opzione nel Mod. Irap 2019 non impedisce l'accesso al regime se sanata con la cd. "remissione in bonis".

Condizioni per l'accesso:

- a) possesso dei **requisiti** sostanziali richiesti dalla norma (es: tenuta della contabilità ordinaria)
- b) esecuzione dell'adempimento, col **Mod Irap integrativo** (o l'invio dell'apposito modello per le neoattività 2019), **entro il termine di presentazione del primo mod. Redditi utile**
- c) **versamento** contestuale della **sanzione** di € 250, con F24, utilizzando il codice tributo 8114. (nel mod. F24 Elide - v. RM 42/2018).

Esempio: la mancata opzione comunicata al 2/12/2019 potrà essere sanata entro il 31/11/2020 (termine per l'invio del mod. Redditi successivo).